



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

*Versione 1.0*

Aggiornato al 13 Maggio 2009

[www.to.camcom.it/guideregistroimprese](http://www.to.camcom.it/guideregistroimprese)

# Appendice 1

## LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI: APPROFONDIMENTI

**ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE**

**REGISTRO IMPRESE  
CAMERA DI COMMERCIO DI  
TORINO**

Via San Francesco da Paola 24  
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6424

Fax: +39 011 571 6445

[accettazionepraticheri@to.camcom.it](mailto:accettazionepraticheri@to.camcom.it)  
[www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)

A cura di: E. C. Vocale

Con la collaborazione di: V. Federico, V. Nicoletti

Redazione: L. Chinè, Y. Labbe

Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.



## INDICE DEI CONTENUTI

|                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI: APPROFONDIMENTI .....                                                                                                                                                                  | 2  |
| LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI .....                                                                                                                                                                                   | 2  |
| NOTIFICA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO .....                                                                                                                                                                                 | 3  |
| ➤ A) NOTIFICAZIONI (ART. 137 C.P.C.).....                                                                                                                                                                                       | 3  |
| ➤ B) NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (ARTICOLO 138 C.P.C.).....                                                                                                                                                                   | 3  |
| ➤ C) NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO (ART. 139 C.P.C.).....                                                                                                                                                        | 4  |
| ➤ D) NOTIFICA IN CASO DI IRREPERIBILITÀ O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (ART. 140 C.P.C.) .....                                                                                                                                     | 5  |
| ➤ E) NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (ART. 141 C.P.C.) .....                                                                                                                                                             | 7  |
| ➤ F) NOTIFICA A PERSONA NON RESIDENTE NÉ DIMORANTE NÉ DOMICILIATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (ART. 142 C.P.C.).....                                                                                                        | 8  |
| ➤ G) NOTIFICA A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (ART. 143 C.P.C.) .....                                                                                                                                    | 9  |
| ➤ H) NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETÀ NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA (ART. 145 C.P.C.).....                                                                                                                    | 10 |
| NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (ART. 149 C.P.C. E LEGGE N. 890/82).....                                                                                                                                             | 10 |
| ➤ CONSEGNA DEL PLICO POSTALE AL DESTINATARIO "IN MANI PROPRIE".....                                                                                                                                                             | 11 |
| ➤ CONSEGNA DEL PLICO RACCOMANDATO A PERSONA DIVERSA DEL DESTINATARIO.....                                                                                                                                                       | 12 |
| ➤ RIFIUTO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RICEVERE IL PIEGO DA PARTE DEL DESTINATARIO .....                                                                                                                             | 12 |
| ➤ RIFIUTO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO .....                                                                                                                                 | 12 |
| ➤ RIFIUTO DI RICEVERE IL PIEGO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO O IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITARE IL PIEGO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO E DELLE ALTRE PERSONE ABILITATE A RICEVERLO "COMPIUTA GIACENZA"..... | 13 |
| ➤ RELAZIONE DI NOTIFICA O RELATA.....                                                                                                                                                                                           | 14 |
| ➤ REGISTRO DELLE NOTIFICAZIONI.....                                                                                                                                                                                             | 15 |
| NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (RACCOMANDATA A/R).....                                                                                                                                                                   | 15 |



## LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI: APPROFONDIMENTI

### LE PROCEDURE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI

La notifica è il procedimento con cui formalmente e legalmente si porta a conoscenza di uno o più destinatari predeterminati l'esistenza di un determinato fatto od atto che lo/i riguarda.

La notifica deve essere effettuata da soggetto abilitato<sup>1</sup>: ufficiale giudiziario o agente postale (quest'ultimo in caso di notifica a mezzo del servizio postale) i quali, nel consegnare l'atto, rispettivamente stendono la relata di notifica o compilano l'avviso di ricevimento.

La relata di notifica dà luogo a presunzione legale di conoscenza e, pertanto, dalla data di avvenuta notifica decorrono i termini per assolvere a determinati obblighi o far valere i propri diritti (per esempio, nel caso del recesso “*ad nutum*”, decorre il termine di preavviso allo scadere del quale il recesso si intende perfezionato e diviene efficace). Essa ha natura di atto pubblico e costituisce la prova dell'eseguita notificazione, dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico raccomandato e che ha sottoscritto l'avviso.

Lo stesso vale per l'avviso di ricevimento quando la notificazione sia stata eseguita per mezzo del servizio postale. Anche l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e fa piena prova dell'eseguita notificazione, dell'identità della persona cui è stato consegnato il plico raccomandato e che ha sottoscritto l'avviso stesso.

Di regola, la notifica è eseguita tramite l'ufficiale giudiziario il quale consegna copia dell'atto nelle mani dell'interessato. Qualora ciò non sia possibile, l'atto può essere consegnato ad altro soggetto (persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio od azienda, al vicino di casa, al portiere) o depositato nella Casa comunale secondo le modalità previste dagli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. Esistono poi altre forme di notifica per casi e materie particolari, la cui procedura, al pari delle precedenti, è disciplinata dalla legge.

Il procedimento finalizzato alla notifica degli atti giudiziari è disciplinato dagli articoli del codice di procedura civile (da 137 a 151) e, per quanto riguarda alcune particolari forme di notificazione, dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (notificazioni in materia tributaria), dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (per la notificazioni di atti giudiziaria mezzo posta) e dalla legge 21 marzo 1983, n. 149 (per la notificazione all'estero limitatamente ai paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo).

Quando, invece, la notificazione avviene per mezzo del servizio postale, la spedizione dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere eseguita:

- dall'ufficiale giudiziario, che si avvale in questo caso della collaborazione dell'agente postale (art. 149 c.p.c. e legge n. 890/82) - *notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale*;
- dal socio receduto, ma in questo caso non si applica l'articolo 149 c.p.c. né la legge n. 890/82. Per questa ragione questo tipo di notificazione può rivelarsi, talvolta, meno efficace di quella eseguita dall'ufficiale giudiziario - *notificazione a mezzo raccomandata normale*.

E' importante evidenziare che il sistema delle notificazioni si ispira al principio della mera “ricezione” della copia dell'atto, quindi al principio della “conoscibilità” e non a quello della

<sup>1</sup> Non sono abilitati i “messi comunali” poiché la funzione notificatrice di questi pubblici ufficiali si estrinseca nella notificazione degli atti delle sole pubbliche amministrazioni.



“effettiva conoscenza” del suo contenuto. L'efficacia della notificazione deriva, infatti, non dalla conoscenza effettiva che il destinatario abbia dell'atto, ma dalla consegna della copia dell'atto avvenuta in una delle forme stabilite dalla legge.

## NOTIFICA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO

### ➤ A) NOTIFICAZIONI (ART. 137 C.P.C.)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario<sup>2</sup>, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

### ➤ B) NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (ARTICOLO 138 C.P.C.)

Di regola, l'ufficiale giudiziario esegue la notifica consegnando al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell'atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso. L'articolo 138 c.p.c., peraltro, consente di effettuare la notifica “in mani proprie” anche in luogo diverso della residenza, domicilio o dimora. L'ufficiale giudiziario può eseguire la notifica mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi<sup>3</sup>, purché nell'ambito del territorio comunale di sua competenza: questa forma di notificazione è, infatti, anche detta “a luogo libero”. La residenza, il domicilio e la dimora sono “luoghi vincolanti” solo nel caso in cui la notificazione non avvenga in mani proprie.

La procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. è senz'altro la forma di notifica più diretta ed efficace, e quindi da preferire in quanto idonea a portare a diretta conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto che lo riguarda. L'ufficiale giudiziario non è tenuto, tuttavia, a girare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in tale forma: il codice di procedura civile prevede, infatti, altre procedure di notifica egualmente efficaci e più economiche (per esempio quella prevista dall'articolo 139 c.p.c.).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in mani proprie. La norma considera equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario<sup>4</sup>. In tale caso, l'ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni) nella relazione di notificazione.

<sup>2</sup> In questo primo comma è contenuto il principio generale secondo il quale, di regola, la potestà notificatoria è attribuita dalla legge all'ufficiale giudiziario.

<sup>3</sup> Per esempio in casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc....

<sup>4</sup> Detta equipollenza non opera, invece, quando il rifiuto provenga da persona diversa dal destinatario seppure abilitata per legge a ricevere l'atto in luogo e per conto del destinatario.



La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituita unitamente all'originale alla parte al richiedente.

➤ **C) NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO (ART. 139 C.P.C.)**

L'articolo 139 c.p.c. dispone che, quando non sia possibile eseguire la notifica in mani proprie, la stessa è fatta al destinatario nel comune di residenza (dove ha l'abitazione o dimora abituale) o, se ignoto, nel comune di dimora (dove ha la residenza occasionale) e, se anche questo è ignoto, nel comune di domicilio (dove ha la sede principale degli affari o interessi). L'ordine anzidetto (comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio) ha carattere obbligatorio: non è quindi né facoltativo né alternativo rispetto all'ordine.

Per procedere a questo tipo di notifica l'ufficiale giudiziario deve quindi accertare, anche anagraficamente e con notizie raccolte sul posto, che il destinatario sia residente nel comune. Le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo prevalendo la residenza che di fatto risulta come abituale dimora del destinatario.

Quando la residenza è nota, l'ufficiale giudiziario deve eseguirla in detto luogo e non è tenuto a ricercare una diversa dimora in cui di fatto il destinatario possa trovarsi al tempo della notificazione.

Nel caso in cui il destinatario non venga trovato in uno dei luoghi anzidetti (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), l'ufficiale giudiziario effettua la notifica consegnando copia dell'atto ad una persona di famiglia o a un addetto alla casa, all'ufficio od azienda, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace<sup>5</sup>.

In caso di consegna dell'atto a terzi, nella relata di notifica sono sempre indicati il luogo della consegna, le generalità del consegnatario ed il suo rapporto di parentela, convivenza o subordinazione con il destinatario. L'atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata secondo le modalità previste per la notificazione a persona diversa dal destinatario.

In mancanza delle persone sopraindicate - cioè solo nel caso non vengano trovate persone di famiglia od addette alla casa, ufficio o azienda o queste rifiutino di ricevere l'atto o abbiano età inferiore ai 14 anni o siano palesemente incapaci - la notifica può essere fatta mediante

---

<sup>5</sup> La notificazione a persona diversa dal destinatario è stata oggetto di particolare attenzione nella formulazione delle modifiche introdotte con il D. Lgs. n.196/2003. E', infatti, con la consegna dell'atto non in mani proprie dell'interessato che si può favorire una ingiustificata divulgazione dei dati che lo riguardano. Per questa ragione le nuove disposizioni a tutela della privacy, seppur sintetiche, risultano precise e rigorose (v. articolo 137 c.p.c., commi III e IV).

Se la notificazione, per qualsiasi ragione, non può essere eseguita in mani proprie dell'interessato (ad esempio: consegna a persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio, azienda, portiere, vicino di casa, capitano della nave, ecc.) la procedura da osservare è la seguente:

- la copia dell'atto da notificare deve essere inserita in una busta all'esterno della quale l'ufficiale giudiziario trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre altri segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- nella relata in calce all'originale e alla copia dell'atto si indicano le operazioni eseguite;
- la copia dell'atto da notificare con la relata è inserito nella busta, come sopra predisposta, che l'ufficiale giudiziario "provvede a sigillare";

Si deve rilevare che il termine **sigillare** che compare nella disposizione di cui trattasi può dar luogo, sul piano operativo, ad incertezza e confusione circa il significato da attribuire a detto termine in quanto può essere inteso:

- nel suo significato storico lessicale e cioè di chiusura garantita da un sigillo (impronta di anello, timbro, ecc.) apposto su ceralacca;
- nel suo significato attuale e corrente di buona ed impenetrabile chiusura.



consegna al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.

Quando l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario nel rispetto delle formalità prescritte dall'articolo 139 c.p.c., la conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario è presunta dalla legge in modo assoluto e non è ammessa la prova contraria.

Da ciò deriva che gli effetti giuridici che discendono dalla notificazione dell'atto decorrono dalla data di consegna dell'atto stesso nelle mani della persona legittimata a riceverlo (familiare, portiere ecc...), giacché, come in precedenza evidenziato, l'efficacia della notifica deriva dalla consegna dell'atto e non dalla effettiva cognizione dell'atto da parte del destinatario.

Nel solo caso in cui l'atto sia stato consegnato al portiere o al vicino di casa poi, l'ufficiale giudiziario, oltre ad inserire la copia dell'atto in busta che provvede a sigillare allo scopo di garantire la privacy del destinatario dell'atto notificato, dovrà dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata (CAN)<sup>6</sup>. La notificazione si avrà come eseguita comunque con la consegna dell'atto al portiere o al vicino, a nulla rilevando ai fini del perfezionamento della notifica la spedizione al destinatario della raccomandata, avendo questa semplicemente la funzione di portare a conoscenza dello stesso l'avvenuta notificazione.

#### ➤ *D) NOTIFICA IN CASO DI IRREPERIBILITÀ O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (ART. 140 C.P.C.)*<sup>7</sup>

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e, dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R. (C.A.D.<sup>8</sup>).

Il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c. trova applicazione nel caso in cui, pur essendo noti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, la consegna di questo non può essere effettuata nella casa di abitazione o nel luogo in questi ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, per irreperibilità o rifiuto sia del destinatario medesimo sia delle persone legittimate a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c..

Questa forma di notifica può essere legittimamente eseguita solo nel caso in cui, pur essendo noti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, la consegna di questo non può essere eseguita o meglio:

- l'ufficiale giudiziario si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto,

oppure,

<sup>6</sup> Comunicazione di avvenuta notificazione.

<sup>7</sup> Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordine materiale.

<sup>8</sup> Comunicazione di avvenuto deposito.



- l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., equivale, infatti, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.

La procedura seguita in presenza di questi presupposti è la seguente:

- a. l'ufficiale giudiziario, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioni assunte - la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra persona idonea a ricevere l'atto;
- b. l'ufficiale giudiziario affigge alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda avviso, in busta chiusa e sigillata, e depositerà l'atto nella casa comunale. Di regola l'avviso non viene affisso in senso proprio e materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta delle lettere se ad uso esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso da terzi;
- c. la copia dell'atto da notificare depositata nella casa comunale, in busta sigillata riporterà all'esterno il numero cronologico della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
- d. l'ufficiale giudiziario, in fine, redige e provvede per l'invio di lettera raccomandata A.R. al destinatario per informarlo del deposito dell'atto nella casa comunale (C.A.D.);
- e. l'ufficiale giudiziario redige la relata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.. sia sull'originale che sulla copia che deposita con le modalità in precedenza descritte.

La notificazione ai sensi dell'articolo 140<sup>9</sup> si considera effettuata una volta compiute le prescritte formalità<sup>10</sup>:

- affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata;
- deposito atto nella casa comunale in busta sigillata;
- invio al destinatario di notizia del deposito – C.A.D.

Restando a tale fine irrilevante la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito; ciò che conta ai fini del perfezionamento della notificazione è la data di spedizione della raccomandata (C.A.D.) e non quella del suo ricevimento.

Circa la durata del deposito ed il ritiro dell'atto, l'articolo 140 e le altre norme del c.p.c. nulla precisano. L'atto in deposito può essere ritirato anche da persona incaricata.

<sup>9</sup> L'art. 140 c.p.c. prevede e considera perfetta la notificazione alla data di spedizione della raccomandata e non a quella della sua ricezione.

<sup>10</sup> Una recente pronuncia, più specificatamente, ha stabilito che la notificazione eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., se eseguita in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 deve ritenersi perfezionata, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 890/82, allo scadere del giorno successivo all'inoltro della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà avviso al destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, ovvero, nel termine più breve in cui il destinatario abbia ritirato l'atto presso la casa comunale (Tib. Genova Sez. II Civ. 3711/05 n. 1419).





### ➤ *E) NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (ART. 141 C.P.C.)*

L'articolo 141 c.p.c. disciplina la notificazione degli atti presso il domiciliatario. E', pertanto, indispensabile per procedere a questa forma di notifica che il destinatario abbia eletto domicilio.

Per "elezione di domicilio" si intende l'atto giuridico unilaterale con il quale una persona sceglie che il proprio domicilio per un determinato atto od affare e per tutti quelli conseguenti coincida con un luogo diverso dal domicilio generale (sede principale dei propri affari ed interessi).

La notifica ai sensi dell'articolo 141 c.p.c. è obbligatoria quando l'elezione di domicilio è stata inserita in contratto, se così è stato espressamente dichiarato.

Il domicilio eletto o speciale non può mai sostituire integralmente il domicilio generale.

L'elezione ai sensi dell'articolo 47 c.c. deve essere fatta necessariamente in forma scritta; in caso contrario si considera come mai avvenuta. Non occorre tuttavia che venga utilizzato un atto specifico, purché la volontà di elezione sia espressamente manifestata.

La notificazione presso il domicilio viene eseguita mediante consegna della copia dell'atto al domiciliatario nel luogo indicato nella domiciliazione.

E' possibile consegnare copia dell'atto anche alle altre persone che si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati nell'articolo 139 c.p.c. (familiari, addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, portiere o vicino di casa). Il terzo comma dell'articolo 141 dispone poi che "La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario".

Il riferimento all'articolo 138 pone l'interrogativo se, in caso di rifiuto del domiciliatario, la notifica possa intendersi effettuata in mani proprie, come prevede il secondo comma dell'articolo citato, in caso di consegna al destinatario.

Nel caso di specie sussistono dubbi in quanto l'ultimo comma dell'articolo 141 c.p.c. prevede che non si possa procedere a notifica nel domicilio eletto se è richiesto dal domiciliatario.

In generale, tuttavia, si ritiene però che il rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto non ostacoli il perfezionamento della notifica ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 in quanto la causa impedita (richiesta del domiciliatario) sembra riferita più al luogo (domicilio eletto) che agli effetti della notifica.

In ogni caso non compete all'ufficiale giudiziario dissipare i dubbi interpretativi essendo sufficiente che lo stesso faccia menzione nella relazione del rifiuto del domiciliatario a ricevere l'atto.

Non si può procedere alla notifica nel domicilio eletto nei seguenti casi:

- a. se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto;
- b. se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio;
- c. se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.

Anche nel caso di notificazione presso il domiciliatario l'atto é consegnato in busta che l'ufficiale giudiziario provvede a sigillare con le modalità previste per la notificazione a persona diversa dal destinatario.





➤ **F) NOTIFICA A PERSONA NON RESIDENTE NÉ DIMORANTE NÉ DOMICILIATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA (ART. 142 C.P.C.)<sup>11</sup>**

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti due circostanze:

- a. il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;
- b. è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario.

Quando non è possibile effettuare la notifica all'estero in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67<sup>12</sup>, la stessa avviene nel modo seguente:

- l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata;
- altra copia è consegnata al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. La copia dell'atto, ai sensi dell'articolo 49 disposizione di attuazione c.p.c., non modificato dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", è consegnata al pubblico ministero unitamente ad una nota contenente:
  - l'indicazione del soggetto e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione,
  - il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
  - la natura dell'atto notificato;
  - il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
  - la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

<sup>11</sup> In merito alla notificazione da effettuare ai sensi dell'art. 142 c.p.c. il Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri in più occasioni hanno fornito con circolari (v. ad esempio circolare n. 50/1/1(2) uff. V aff. Int.li del 19.7.1996 Ministero dell'interno) precisazioni e direttive in ordine alle modalità di esecuzione delle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale e di documenti amministrativi.

Al riguardo è stata sottolineata la necessità di dare puntuale applicazione alle vigenti convenzioni internazionali in materia di notificazioni all'estero alle quali rinvia in via principale lo stesso articolo 142 c.p.c. prevedendo soltanto quale criterio ausiliario il ricorso alla via diplomatico-consolare.

Il ricorso alla via diplomatico-consolare non solo è incompatibile con i nuovi e più snelli strumenti previsti dalle convenzioni, ma richiede tempi lunghi e, pertanto, inconciliabili con la necessità di rendere rapidamente edotto il destinatario della notifica che lo riguarda, tenuto oltretutto conto dei rigorosi termini di scadenza alla quale essa è sottoposta.

Per un approfondimento della materia si rinvia alla seguente documentazione:

- "Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale", redatta dal Ministero degli Affari Esteri riportata, in allegato, o reperibile per eventuali aggiornamenti all'indirizzo web: <http://www.esteri.it/archivi/documenti/index.htm> ;
- il Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, entrato in vigore il 31.5.2001, allegato, contenente schemi di modulo da utilizzare.

<sup>12</sup> L'articolo 30 dispone, tra l'altro, che : "L'autorità consolare provvede direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti ad essa rimessi a norma delle vigenti disposizioni" e trasmette gli atti espletati o ricevuti all'autorità nazionale competente - l'articolo 75 prevede poi che "Qualora l'ufficio consolare delegato ad atti istruttori, o che debba provvedere a notificazioni, venga a conoscenza che l'intervento si trova nella circoscrizione di altro ufficio, rimette gli atti a quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri.



Si ritiene che la copia dell'atto da consegnare al pubblico ministero debba essere racchiusa in busta sigillata trascrivendo all'esterno della stessa solamente il numero cronologico della notificazione. Le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 137 c.p.c. impongono, infatti, tale formalità per la consegna od il deposito della copia, ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato, tranne nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143 c.p.c. ma non anche in quello disciplinato dall'articolo 142 c.p.c.

Secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 143 c.p.c., la notificazione effettuata in base all'articolo 142 si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono state compiute le prescritte formalità:

- spedizione atto al destinatario per mezzo della posta con raccomandata
- consegna altra copia al pubblico ministero.

➤ *G) NOTIFICA A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (ART. 143 C.P.C.)*

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..

Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell'art. 137 c.p.c.: la copia dell'atto deve essere inserita in busta che si provvede a sigillare e sui cui deve essere trascritto il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.

La predetta formalità della busta sigillata non si osserva per la consegna della copia al pubblico ministero (quando non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita) in quanto espressamente sancito dalla norma sopra richiamata.

La notificazione si ha per eseguita nel 20° giorno successivo a quello in cui sono compiute le prescritte formalità:

- deposito di copia nella casa comunale, dell'ultima residenza del destinatario e, se questa non è conosciuta, in quella del suo luogo di nascita;
- se non sono noti il luogo dell'ultima residenza e il luogo di nascita, con la consegna della copia dell'atto al pubblico ministero.

L'ufficiale giudiziario può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e le ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario.

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.



➤ *H) NOTIFICA ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETÀ NON AVENTI PERSONALITÀ GIURIDICA (ART. 145 C.P.C.)*

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua nella loro sede, cioè nella sede legale, amministrativa, nell'ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.

In ordine alla sede presso la quale, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. devono essere compiute le notifiche alle persone giuridiche, si deve riconoscere tale denominazione sia alla sede legale sia a quella effettiva, pur quando questa sia diversa rispetto alla sede indicata nell'atto costitutivo, ma non alle eventuali sedi secondarie o di fatto.

La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa.

Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti, e cioè mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata a ricevere le notificazioni e, nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società, si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario).

Se la notifica non può essere eseguita secondo le procedure previste dai precedenti articoli, essa può essere eseguita nei confronti della persona fisica indicata nell'atto da notificare secondo quanto prescritto dall'articolo 140 (deposito nella casa comunale in caso di irreperibilità o rifiuto a ricevere la copia) o dall'articolo 143 (deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza, per le persone di residenza, dimora o domicilio sconosciuti).

**NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (ART. 149 C.P.C. E LEGGE N. 890/82)**

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento: quest'ultimo è allegato all'originale.

Tale forma di notificazione si svolge pertanto con la collaborazione di due pubblici ufficiali: l'ufficiale giudiziario e l'agente postale.

Nell'effettuare questa particolare forma di notificazione l'ufficiale giudiziario deve:

- utilizzare speciali buste e moduli e avvisi di ricevimento tutti di colore verde;
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigilli dell'ufficio;
- presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con l'aggiunta del numero cronologico;
- consegnare la ricevuta di spedizione della raccomandata e annotarla nel registro cronologico.



La notificazione a mezzo del servizio postale, prevista dall'articolo 149 c.p.c. si effettua secondo le norme di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina questa particolare modalità di notificazione.

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalla predetta legge. In linea generale, ricevuto il plico da parte dell'ufficiale giudiziario, l'agente postale lo consegna nelle mani proprie del destinatario o, se la notifica non può essere fatta personalmente al destinatario, nel luogo indicato nella busta che contiene l'atto da notificare, a una delle persone autorizzate per legge a ricevere l'atto per conto del destinatario.

La giurisprudenza<sup>13</sup> poi ha bene chiarito quale debba essere il momento in cui avviene il perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale:

- per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.

L'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso. L'avviso di ricevimento, o in caso di smarrimento il suo duplicato, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona alla quale è stato consegnato il plico.

Tale notificazione, infatti, è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza di quanto prevede l'articolo 1 della legge n. 890/82 e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.

A seconda delle specifiche situazioni la notificazione a mezzo del servizio postale si articola nelle seguenti fasi alternative fra loro:

#### ➤ *CONSEGNA DEL PLICO POSTALE AL DESTINATARIO "IN MANI PROPRIE"*

L'agente postale, di regola, consegna il piego raccomandato nelle mani proprie del destinatario anche se dichiarato fallito.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna devono essere sottoscritti dal destinatario al quale è consegnato il piego.

Qualora il destinatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

La notificazione si ha per eseguita alla data della consegna del plico al destinatario (data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento).

<sup>13</sup> Corte Costituzionale, sentenza del 20 novembre 2002, n. 477.

Con la sentenza della stessa Corte del 23 gennaio 2004, n. 28 è stato poi completato il quadro interpretativo stabilendosi che, quando la notificazione è avvenuta ad opera dell'ufficiale giudiziario, sia che si avvalga del servizio postale, sia che non se ne avvalga, per il notificante la notificazione si ha per eseguita alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (si tiene conto del giorno in cui si richiede la notifica e non del giorno il cui il plico arriva al destinatario).



➤ *CONSEGNA DEL PLICO RACCOMANDATO A PERSONA DIVERSA DEL DESTINATARIO*

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa, ovvero, al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore ai 14 anni.

In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Quando il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (C.A.N.<sup>14</sup>).

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna devono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti menzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario (in quanto diverso dal destinatario), con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

La notificazione si ha per eseguita alla data della consegna del plico alla persona diversa dal destinatario ma autorizzata per legge al ricevimento del plico raccomandato (data di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento).

➤ *RIFIUTO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RICEVERE IL PIEGO DA PARTE DEL DESTINATARIO*

Se il destinatario rifiuta di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento, appone, quindi la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta: quella apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento.

➤ *RIFIUTO DI FIRMARE L'AVVISO DI RICEVIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO*

Se le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità. Appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento. La

---

<sup>14</sup> *Comunicazione di avvenuta notificazione.*



notificazione si ha per eseguita alla data suddetta: quella apposta dall'agente postale sull'avviso di ricevimento.

➤ *RIFIUTO DI RICEVERE IL PIEGO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO O IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITARE IL PIEGO PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO E DELLE ALTRE PERSONE ABILITATE A RICEVERLO – “COMPIUTA GIACENZA”*

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, oppure, se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate:

- *Deposito del plico*

Il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza;

- *Comunicazione dell'avvenuto deposito (C.A.D.)*

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso, oppure, immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito/di spedizione della lettera raccomandata<sup>15</sup> e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente;

- *Mancato ritiro della raccomandata nei 10 giorni*

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione;

- *Mancato ritiro del plico nei 6 mesi*

Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in

---

<sup>15</sup> Che coincidono.





calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata e del conseguente deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (ai sei mesi).

- Ritiro del plico durante la permanenza presso l'ufficio postale

Nel caso in cui, invece, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita il giorno corrispondente alla data apposta dal destinatario sull'avviso di ricevimento.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

#### ➤ **RELAZIONE DI NOTIFICA O RELATA**

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:

- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
- l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata;
- il luogo della consegna, oppure, le ricerche anche anagrafiche effettuate;
- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

La relazione è datata e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario.

Prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali", l'articolo 139 c.p.c. prevedeva, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa, che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo.

Tale disposizione indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza, è stata abrogata. La modifica introdotta con il predetto D. Lgs. n. 196/2003 dispone infatti che: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto."

La relazione di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dall'ufficiale giudiziario. Essa costituisce la prova dell'avvenuta notificazione, l'unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta consegna dell'atto, della data di questa e della persona alla quale l'atto è stato consegnato.

L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica è poi restituito al richiedente.





### ➤ *REGISTRO DELLE NOTIFICAZIONI*

Ogni atto notificato dall'ufficiale giudiziario deve essere trascritto in ordine cronologico in apposito registro.

In detto registro da tenere con cura, ordine e sempre aggiornato andranno annotati per ogni atto i seguenti dati:

- numero cronologico in ragione di anno;
- numero di protocollo generale assegnato;
- data dell'atto (giorno - mese - anno);
- provenienza (amministrazione, ufficio o soggetto richiedente);
- natura dell'atto (descrizione sommaria del contenuto dell'atto);
- destinatario (soggetto o soggetti a cui è destinato)
- data della notifica (giorno - mese - anno);
- nominativo della persona al quale è consegnato;
- annotazioni (eventuali annotazioni del messo circa irreperibilità, ecc.)

### *NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (RACCOMANDATA A/R)*

La dichiarazione di recesso può essere notificata agli altri soci rimasti in società anche mediante semplice raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata agli stessi dal socio receduto.

Secondo quanto prevedono le "Condizioni generali del contratto" – Raccomandata 1, disponibili sul sito di Poste Italiane [www.poste.it](http://www.poste.it), la posta raccomandata viene consegnata soltanto al destinatario o a un suo incaricato. All'atto della consegna il destinatario o il soggetto abilitato al ritiro deve apporre la propria firma per esteso sull'apposito modello (avviso di ricevimento).

La notificazione si ha per eseguita alla data della consegna del plico raccomandato attestata dall'avviso di ricevimento.

In assenza del destinatario o di altra persona idonea a ricevere la raccomandata all'indirizzo indicato sull'invio, l'agente postale lascia nella cassetta delle lettere l'avviso di mancata consegna e giacenza contenente i seguenti dati:

- numero identificativo della raccomandata
- data e ora della mancata consegna
- dati del mittente
- dati del destinatario
- Ufficio postale di giacenza presso il quale ritirare l'invio.

Il destinatario ha facoltà, entro i 3 giorni solari successivi, di contattare telefonicamente l'Ufficio postale di recapito per concordare un secondo tentativo di recapito ovvero per comunicare che provvederà, dal giorno successivo, al ritiro dell'invio presso l'Ufficio postale indicato.



Trascorsi i 3 giorni, senza alcuna comunicazione da parte del destinatario, l'invio è trasmesso in giacenza e viene custodito presso l'Ufficio Postale di Giacenza per 30 giorni.

Alla scadenza del termine di giacenza, l'invio è restituito al mittente per compiuta giacenza<sup>16</sup>: in questo caso la notificazione non è stata eseguita.

Se il destinatario, invece, è irreperibile, per indirizzo insufficiente, indirizzo inesatto, inesistente, oppure, è sconosciuto, deceduto o trasferito, o ancora rifiuta la consegna, l'agente postale annota la causale di mancato recapito sull'avviso di ricevimento e lo restituisce al mittente: in questo caso, la notificazione non è eseguita.

Se è impossibile la restituzione del plico al mittente gli invii vengono distrutti.

L'attività di recapito può avere quindi:

- esito positivo, quando la raccomandata è consegnata (notifica eseguita);
- esito negativo, quando la raccomandata non è consegnata al destinatario o ad altra persona autorizzata (notifica non eseguita).

In questo secondo caso, i mancati recapiti si distinguono in mancati recapiti consegnabili<sup>17</sup> (per destinatario assente) e mancati recapiti non consegnabili (per invio rifiutato, indirizzo incompleto, inesatto, destinatario irreperibile, sconosciuto, trasferito).

---

<sup>16</sup> La compiuta giacenza non produce, infatti, alcun effetto giuridico poiché, essendo stata la raccomandata inviata direttamente dal socio receduto e non dall'ufficiale giudiziario, non si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 890/82 che invece riconoscono valore giuridico alla compiuta giacenza.

<sup>17</sup> La notifica è eseguita se il destinatario ritira il plico raccomandato presso l'Ufficio Postale in cui lo stesso è depositato nel termine di 30 giorni, trascorso il quale il plico è restituito al mittente per compiuta giacenza e la notifica non si ha per eseguita.